



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

ORDINANZA N. 19 DEL 30.11.2021

Modifica dell'Ordinanza n. 12 del 02.12.2019 di regolamentazione dell'emiciclo della Cala del Porto di Palermo

IL PRESIDENTE

Vista l'Ordinanza n. 12 del 02.12.2019, di regolamentazione dell'emiciclo della Cala del Porto di Palermo, che si allega alla presente;

Considerato che in fase di applicazione è emersa l'esigenza di regolamentare in maniera più stringente l'accesso, la circolazione e la sosta nell'emiciclo della Cala, nelle more di adottare una più ampia regolamentazione al completamento dei lavori di restyling del Molo Trapezoidale;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 1 dell'Ordinanza n. 12 del 02.12.2019;

Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la l. n. 84/94 e ss.mm.ii;

Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021;

ORDINA

Art. 1 – Accesso circolazione e sosta

L'art. 1 dell'Ordinanza n. 12 del 01.12.2019 è sostituito come segue:

“E' fatto divieto ad autovetture, ciclomotori e motocicli di accedere, transitare e/o sostare all'interno dell'area portuale della Cala, nel tratto compreso tra il Castello a Mare ed il Foro Umberto I (piazzetta Guiotto ex Capitaneria di Porto), come da planimetria allegata alla presente Ordinanza.

All'interno dell'area di cui al comma precedente, delimitata dai varchi dissuasori a pistoni cilindrici ad attivazione telefonica, è consentito l'accesso e la circolazione dei mezzi delle Forze dell'Ordine, di soccorso, della scrivente AdSP e della Operazioni e Servizi Portuali s.r.l., società concessionaria dei servizi di interesse generale.

L'ingresso presso la citata area sarà consentito, altresì, a coloro che sono autorizzati dalla AdSP, mediante l'abilitazione del numero di telefono all'apertura e alla chiusura dei dissuasori cilindrici.



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

L'autorizzazione e contestuale attivazione dell'utenza telefonica potrà essere rilasciata, previa richiesta scritta, ai legali rappresentanti delle Società/Associazioni titolari di regolare concessione demaniale marittima presso l'emisiciclo della Cala, nonché ai pescatori, muniti di regolare licenza di pesca e titolari di unità da pesca armate ormeggiate nello specchio acqueo della Cala, esclusivamente per svolgere attività di carico/scarico attrezzature e materiali in genere.

L'autorizzazione e contestuale attivazione del numero telefonico per l'apertura dei dissuasori cilindrici è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non è consentita la duplicazione/clonazione.

L'AdSP è autorizzata a sospendere/revocare l'abilitazione venendo meno i requisiti necessari al rilascio della stessa o in caso di inosservanza delle norme della presente Ordinanza.

Tutti gli Utenti abilitati, potranno accedere con la propria autovettura, rimorchio ed altro veicolo trainante, al punto più vicino all'unità o al manufatto assentito in concessione per un periodo massimo di 30 minuti, esclusivamente per svolgere le attività di carico e scarico.

Eventuali danneggiamenti alle autovetture, ciclomotori ed altro veicolo trainante e/o alle cose in essi depositate in dipendenza dal transito/sosta/fermata presso l'emisiciclo della Cala, restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi che sono, altresì, ritenuti responsabili dei danni eventualmente procurati alle strutture ed agli arredi portuali.

La velocità massima degli autoveicoli/ ciclomotori autorizzati, non potrà superare i 6 km/h (veicoli a passo d'uomo) e comunque dovranno essere rispettate le norme di precedenza ed attenzione nella guida del veicolo, nonché le indicazioni della segnaletica stradale interna, orizzontale e verticale ove prevista.

Tutte le autovetture, rimorchi, ciclomotori ed altro veicolo trainante non espressamente autorizzati, che saranno trovati a sostare all'interno dell'area di cui al comma primo del presente articolo, saranno soggetti a rimozione forzata, a cura della ADSP a mezzo del proprio personale o di ditte all'uopo incaricate, ferma restando la sanzione di cui all'art. 5 della Ordinanza n. 12 del 02.12.2019.

Le autovetture, i rimorchi ed altro veicolo trainante che saranno rimossi saranno depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito".

Art. 2 entrata in vigore



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

La presente Ordinanza modificativa dell'Ordinanza n. 12 del 02.12.2019 entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

La stessa sarà, altresì, trasmessa alla Capitaneria di Porto di Palermo per la pubblicazione nel proprio Albo.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

Il Segretario Generale
Ammiraglio Isp. a Salvatore GRAVANTE

Firmato digitalmente da
PASQUALINO MONTI

Area Demanio
Firmato digitalmente da
CATERINA MONTEBELLO in Montebello
CN = CATERINA
MONTEBELLO
C = IT

Firmato
digitalmente da
**SALVATORE
GRAVANTE**
CN = GRAVANTE
SALVATORE
C = IT



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

ORDINANZA N. 12 DEL 2.12.2019

“Regolamentazione dell’emiciclo della Cala del Porto di Palermo”

IL PRESIDENTE

Vista l’Ordinanza n. 8 del 25.07.2019 volta a regolamentare la circolazione e sosta nell’emiciclo della Cala, gli aspetti di viabilità e, contemporaneamente, disciplinare più dettagliatamente l’ormeggio del naviglio da pesca e il deposito di reti ed attrezzi;

Considerato che in fase di applicazione è emersa l’esigenza di modificare la suddetta Ordinanza ed, in particolare, l’art. 1 comma 3, per approfondite esigenze di viabilità in manovra, nonché l’art. 2 ed il richiamato allegato 3, per l’emersa necessità di ridurre lo specchio acqueo destinato all’ormeggio di unità da pesca, di circa 30 metri;

Valutato di adottare, a seguito di un’attività di ricognizione, una regolamentazione più stringente in merito agli ormeggi abusivi all’interno dello specchio acqueo dell’emiciclo della Cala;

Vista l’Ordinanza n. 102/2016 della Capitaneria di Porto di Palermo;

Visto il codice della navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017;

ORDINA

Art. 1 - Circolazione e sosta

E’ fatto divieto ad autovetture, ciclomotori e motocicli di accedere, transitare e/o sostare all’interno dell’area portuale della Cala, nel tratto compreso tra il Castello a Mare ed il Foro Umberto I (Foro Italico), come da planimetria in allegato 1 alla presente ordinanza.

All’interno dell’area, di cui al comma precedente, delimitata dai dissuasori, sarà consentita la circolazione dei mezzi delle Forze dell’Ordine, di Polizia, di Soccorso, della scrivente ADSP e, secondo apposito Regolamento che sarà adottato con successiva ordinanza, di ulteriori soggetti autorizzati ad accedere esclusivamente tramite gli appositi varchi muniti di dissuasori retrattili.

Presso l’area demaniale marittima delimitata da dissuasori mobili, ubicata ad Ovest, Nord-Ovest dell’emiciclo della Cala, rappresentata dalla planimetria in allegato 2 alla presente Ordinanza, è consentita la sosta di 16 autovetture (di cui n. 2 riservati ai disabili, n. 3 riservati alle operazioni di carico/scarico dei pescatori e n. 6 riservato ai pescatori e n. 5 liberi) e di n. 6 motocicli. I posti auto riservati alle operazioni di carico/scarico dei pescatori dovranno



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

essere utilizzati solo temporaneamente per effettuare le suddette operazioni, al termine delle quali gli autoveicoli dovranno essere prontamente rimossi.

Le aree saranno individuate anche da apposita segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 2 - Unità da pesca

Lo specchio acqueo presso la Cala, come individuato nella planimetria, in allegato 3 alla presente ordinanza, è destinata all'ormeggio di unità di pesca armate. I comandanti delle unità da pesca dovranno depositare presso la Capitaneria di Porto la dichiarazione di ormeggio abituale.

Art. 3 - Deposito di attrezzi da pesca in banchina

Sulla banchina antistante l'ormeggio destinato alle unità da pesca è consentito il deposito delle reti e degli attrezzi da pesca lungo la banchina, in modo da non creare intralcio all'ormeggio di altre unità, nonché alla circolazione in genere e comunque entro una fascia di m. 3,00 dal ciglio banchina.

E' fatto obbligo ai proprietari/armatori delle unità da pesca di provvedere all'ordinato deposito delle reti, alla loro corretta copertura con teloni impermeabili atti a contenerle e che rechino l'identificazione della barca da pesca cui appartengono, a provvedere alla regolare pulizia a termine delle operazioni di stoccaggio e movimentazioni delle reti e a mantenere uno stato di pulizia e decoro dell'area. In particolare, prima del loro deposito in banchina dovranno essere completamente rimossi i residui di qualunque materiale (organico e non) che possa essere causa di cattivi odori.

Le reti e gli attrezzi da pesca non riconducibili alle unità stabilmente ormeggiate, non correttamente depositate secondo quanto prescritto al precedente comma ovvero depositate in altre aree non consentite saranno rimosse in danno ai proprietari e gli stessi saranno sanzionati ai sensi della presente ordinanza.

Art. 4 – Ormeggio unità da diporto

E' fatto divieto di ormeggio di unità da diporto al di fuori degli specchi acquei non in concessione dell'emiclo della Cala.

All'interno degli specchi acquei in concessione i posti di ormeggio vengono assegnati dal concessionario.

Art. 5 - Sanzioni

I contravventori, oltre a rispondere per danni alle persone o alle cose che possono derivare dalla illegittima condotta in violazione alla presente Ordinanza, saranno ritenuti responsabili,



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione degli artt. 1161, 1164 e 1174 cod. nav., ferma restando la rimozione coatta dei mezzi ormeggiati senza autorizzazione con spese a carico del proprietario.

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far e osservare le disposizioni della presente Ordinanza.

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

La stessa sarà, altresì, trasmessa alla Capitaneria di Porto di Palermo per la pubblicazione nel proprio Albo.

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 8 del 25.07.2019.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

Firmato digitalmente da


**PASQUALINO
MONTI**

Area Demanio
Il Dirigente
Avv. Caterina Montebello

Firmato digitalmente da
CATERINA MONTEBELLO
CN = MONTEBELLO CATERINA
C = IT

Firmato digitalmente da

SALVATORE GRAVANTE
CN = GRAVANTE
SALVATORE
C = IT



Allegato 1

